

REGOLAMENTO (CEE) N. 478/93 DEL CONSIGLIO

del 25 febbraio 1993

che stabilisce massimali e una sorveglianza comunitaria per le importazioni di taluni prodotti originari delle Repubbliche di Croazia, Bosnia-Erzegovina, Slovenia e del territorio dell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia (1993)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il Trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 113,

vista la proposta della Commissione,

considerando che, a norma del regolamento (CEE) n. 3953/92 del Consiglio, del 21 dicembre 1992, relativo al regime applicabile alle importazioni nella Comunità di prodotti originari delle Repubbliche di Croazia, della Bosnia-Erzegovina, della Slovenia e del territorio dell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia⁽¹⁾, quasi tutti i prodotti dei capitoli 25-97 della nomenclatura combinata, originari di dette repubbliche, sono ammessi all'importazione nella Comunità in esenzione dai dazi doganali e dalle tasse di effetto equivalente; che, a norma dell'articolo 3 del suddetto regolamento, le importazioni dei prodotti di cui agli allegati da C I a C IV sono soggette a massimali annui oltre i quali possono essere ripristinati i dazi doganali applicabili nei confronti dei paesi terzi; che, di conseguenza, è necessario che la Commissione sia regolarmente informata dell'andamento delle importazioni dei prodotti in causa; che pertanto è opportuno sottoporre l'importazione di detti prodotti ad un sistema di sorveglianza; che occorre quindi aprire massimali tariffari annui per il 1993;

considerando che nei limiti di questi contingenti tariffari la Repubblica portoghese applica dazi calcolati conformemente alle disposizioni in materia del regolamento (CEE) n. 4150/87 del Consiglio, del 21 dicembre 1987, che modifica i regolamenti (CEE) n. 449/86 e (CEE) n. 2573/87⁽²⁾;

considerando che la sorveglianza comunitaria può essere attuata ricorrendo ad un tipo di gestione basato sull'imputazione, su scala comunitaria, delle importazioni dei prodotti in questione sui massimali man mano che questi prodotti vengono presentati in dogana scortati da dichiarazioni di immissione in libera pratica; che questo tipo di gestione deve prevedere la possibilità di ripristinare i dazi doganali non appena detti massimali siano stati raggiunti a livello comunitario;

considerando che questo tipo di gestione richiede una collaborazione stretta e particolarmente rapida tra gli Stati membri e la Commissione, che deve, in particolare, poter seguire lo stato di imputazione nei confronti dei massimali ed informarne gli Stati membri; che tale collabora-

zione deve essere tanto più stretta in quanto è necessario che la Commissione possa prendere le opportune misure per ripristinare i dazi doganali quando uno di detti massimali venga raggiunto,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Dal 1° gennaio al 31 dicembre 1993, le importazioni nella Comunità di taluni prodotti originari delle Repubbliche di Croazia, Bosnia-Erzegovina, Slovenia e del territorio dell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia, elencati negli allegati C I, C II, C III e C IV del regolamento (CEE) n. 3953/92, sono sottoposte a massimali ed a sorveglianza comunitaria.

La designazione dei prodotti di cui al primo comma, i relativi codici della nomenclatura combinata e i livelli dei massimali o sottomassimali sono riportati negli allegati precitati. Nell'allegato C II questi massimali sono indicati nella colonna 4, lettera b).

Nei limiti di questi contingenti tariffari, la Repubblica portoghese applica dazi calcolati conformemente alle disposizioni in materia del regolamento (CEE) n. 4150/87.

2. I massimali stabiliti per taluni prodotti dell'allegato C II, che sono stati assoggettati ad una operazione di perfezionamento passivo secondo la normativa comunitaria relativa al perfezionamento passivo economico, sono indicati nella colonna 4, lettera a).

3. Le imputazioni sui massimali o sui sottomassimali vengono effettuate a mano a mano che i prodotti sono presentati in dogana scortati da dichiarazioni di immissione in libera pratica e da un certificato di circolazione delle merci conforme alle regole di origine adottate secondo la procedura prevista all'articolo 14 del regolamento (CEE) n. 802/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo alla definizione comune della nozione di origine delle merci⁽³⁾.

Per quanto riguarda i massimali stabiliti per le categorie 5, 6, 7, 8, 15 e 16 della colonna 4, lettera a) dell'allegato C II, le reimportazioni dei prodotti che sono stati assoggettati ad un'operazione di perfezionamento passivo secondo la normativa comunitaria relativa al perfezionamento passivo

⁽¹⁾ GU n. L 406 del 31. 12. 1992, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 389 del 31. 12. 1987, pag. 61.

⁽³⁾ GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 456/91 (GU n. L 54 del 28. 2. 1991, pag. 4).